

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLESSE E L'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE PER
L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE**

L'anno duemilaventiquattro, data dell'ultima firma digitale apposta sul documento, con la presente scrittura privata,

TRA

Il Comune di Villesse, sito in via Roma, n. 16 – 34070 VILLESSE (GO), C.F. 800002350314 (di seguito chiamato Comune), rappresentato dalla dott.ssa Anna Cian, nata a Gorizia, il 20 maggio 1990, C.F. CNINNA90E60E098K, la quale interviene e agisce nel presente atto in nome e per conto del medesimo Comune, nella sua qualità di Sostituto del Responsabile del Servizio/Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa, giusto decreto sindacale n. ____ dd. ____

E

_____(di seguito chiamata _____), avente sede in _____, alla via _____ n. _____ C.F. _____ iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (n. _____) dal _____, rappresentata dal sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ in qualità di Rappresentante Legale, giusto verbale del Direttivo dell'Associazione/Organizzazione _____

PREMESSO CHE:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che *"I comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;

VISTA la Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (Legge quadro sul volontariato), che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuove l'autonomo sviluppo e favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e contrastare l'emarginazione;

RILEVATO CHE l'art. 7 della predetta L. 266/1991 prevede la possibilità per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali/provinciali del volontariato di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle condizioni previste dal medesimo articolo;

VISTA la Legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che prevede la tutela di tutte le fasce socialmente fragili, ivi comprese le persone affette da disabilità e, agli artt. 1 e 5, riconosce e valorizza, tra l'altro, il ruolo svolto dagli organismi non lucrativi di utilità sociale, tra cui le Associazioni di Volontariato;

ATTESO CHE il D.P.C.M. 30 marzo 2001 successivo alla citata legge afferma all'art. 3 che le Regioni e i Comuni valorizzano *"l'apporto nel sistema di interventi e servizi come espressione di solidarietà sociale, di auto aiuto e reciprocità, nonché con riferimento ai servizi e prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 con la natura e le finalità del volontariato"*;

PRESTO ATTO che la L.R. 9 novembre 2012, n. 23 all'art. 14 prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche, secondo le disposizioni della L. 266/1991, art. 7;

RILEVATO CHE:

- la L. R. n. 16/22 “*Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006*” prevede, all’art. 17 comma 1, che “*la Regione aggiorna e ridefinisce le competenze dei soggetti coinvolti nell’erogazione degli interventi a favore delle persone con disabilità. A tale scopo, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore, dall’1 gennaio 2024, la titolarità dei servizi e degli interventi in essere, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socio riabilitativi finalizzati all’inserimento lavorativo, è attribuita alle Aziende sanitarie regionali*”;
- l’art. 17 della L.R. n. 16/2022 al comma 5 espressamente prevede che la titolarità di alcuni servizi e interventi, non rientranti tra i LEP, anche se diversamente denominati, spetta ai Comuni, che le esercitano attraverso i Servizi Sociali dei Comuni (Ambiti) di cui alla L.R. 6/06 art. 17, tra i quali alla lettera c) è indicata l’attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;

PRESO ATTO CHE:

- il D. Lgs, 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, all’art. 2, riconosce “*il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo*”, ne promuove “*lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia*”, e ne favorisce “*l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali*”;
- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “*convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato*”;
- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “*mediante procedure comparative riservate alle medesime*” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____, con cui tra le altre, è stato approvato lo schema di Accordo convenzionale, e di Comodato d’uso gratuito di un veicolo comunale, volti a regolare i rapporti tra il Comune di Villesse e l’Associazione/Organizzazione del Terzo Settore, relativamente al servizio di trasporto sociale a favore di determinate categorie in condizione di svantaggio o fragilità della popolazione residente;
- negli ultimi anni l’Amministrazione ha sperimentato l’affidamento della gestione di tale attività ad associazioni di volontariato/Enti terzo settore, con esito positivo;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell’area amministrativa è stato approvato l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di una associazione di volontariato e/o promozione sociale a cui affidare il servizio di trasporto sociale tramite convenzione ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017;
- l’Avviso pubblico è stato pubblicato in data _____ all’albo on line e sul sito istituzionale in “Amministrazione trasparente”, per la durata di 15 giorni;

- svolta la procedura comparativa, con determinazione n. _____ del _____ del Responsabile dell'Area Amministrativa, è stata selezionata l'Associazione/Organizzazione denominata _____ per lo svolgimento del servizio di cui al presente accordo;
- l'Associazione/Organizzazione è un soggetto giuridicamente qualificato come _____ ed è iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. _____ dal _____. Lo stesso, operante prevalentemente su base di volontariato, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di assistenza e solidarietà, nel campo sanitario ed eroga servizi di _____;
- tra i compiti statutari della Associazione/Organizzazione rientra appieno quello del servizio di trasporto a favore di categorie deboli di cittadini per finalità socio-sanitarie;
- il servizio di cui alla presente convenzione non può configurarsi in alcun modo come sostitutivo dell'offerta del mercato del lavoro in quanto viene garantito tramite i volontari dell'Associazione/Organizzazione alla quale verrà riconosciuto un rimborso per i costi sostenuti;

RITENUTO di dover procedere alla regolamentazione del rapporto tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione di Volontariato/Organizzazione, sia dal lato gestionale-operativo, sia da quello economico;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra generalizzate e costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Villesse e l'Associazione/Organizzazione operano per favorire attraverso prestazione di volontari, le attività di cui al successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente, in particolare del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e della Legge Regionale n. 23/2012, della L.R. n. 16/2022, del D.Lgs. 267/2000, art. 8, e degli obiettivi e delle disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. In particolare, nell'ambito delle politiche sociali finalizzate al miglioramento del benessere delle persone che versano in condizioni oggettive di svantaggio, anche transitorio, e di vulnerabilità, il Comune di Villesse e l'Associazione operano per la gestione del servizio di trasporto sociale inteso come importante risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione residente, permettendo loro di raggiungere le strutture a carattere assistenziale e sanitario esistenti sul territorio, al fine di fruire dei relativi servizi per il soddisfacimento di bisogni primari, nonché come strumento volto a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico, promuovendo l'autonomia della persona a rischio di emarginazione.
3. Attraverso questo servizio il Comune si propone sia di ottenere un miglioramento della qualità della vita delle persone che vivono in condizioni di solitudine e difficoltà, sia di sostenere, per quanto possibile, la loro autonomia e indipendenza, nonché di aiutare, indirettamente, i loro familiari, impossibilitati a svolgere tale servizio.

Articolo 2 – Oggetto

1. A tal fine l'Associazione/Organizzazione metterà a disposizione l'attività dei propri volontari, che saranno impegnati, compatibilmente con le risorse umane disponibili, nelle attività previste dallo Statuto che di seguito vengono specificate:
 - Servizio di trasporto sociale di persone in condizioni oggettive di svantaggio, anche transitorio, e di vulnerabilità, residenti nel territorio comunale che necessitano di accompagnamento finalizzato a facilitare l'accesso alle strutture e per le necessità indicate ai seguenti commi.
2. Il servizio viene attivato in base alle richieste dei singoli utenti, al fine di usufruire di un servizio dedicato e flessibile, e prevede l'effettuazione di accompagnamenti individuali o collettivi per

consentire agli utenti di recarsi presso le seguenti destinazioni ubicate, di norma, nel territorio regionale:

- strutture sanitarie pubbliche;
 - presidi medico-specialistici privati convenzionati.
3. Il servizio viene svolto per consentire di effettuare:
- visite mediche generiche o specialistiche;
 - esami clinici e di laboratorio;
 - cure fisiche e/o riabilitative;
 - cicli di terapie e/o di fisioterapia.

Articolo 4 – Modalità di svolgimento dell'attività

1. L'Associazione di volontariato/Organizzazione si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nella presente convenzione, impegnandosi affinché le attività ivi previste siano rese con continuità per il periodo concordato, nel limite della disponibilità dei propri volontari e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai competenti uffici comunali delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività pianificate, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori volontari dell'associazione.
2. L'Associazione/Organizzazione garantisce che il servizio di trasporto sociale sarà fornito attraverso l'utilizzo della propria strumentazione, dei propri mezzi e dei propri volontari inseriti in apposito registro dei volontari, assicurando un volontario in qualità di conducente del veicolo per ogni trasporto da effettuare.
3. Le attività di trasporto sociale oggetto della presente collaborazione saranno svolte dall'Associazione/Organizzazione avvalendosi dell'automezzo di proprietà comunale utilizzato per il trasporto persone modello CITROEN BERLINGO targato CY385VM anno di immatricolazione 11.01.2006 omologato per 5 unità, compreso l'autista, che sarà messo a disposizione della stessa Associazione/Organizzazione mediante la sottoscrizione di apposito contratto di comodato d'uso gratuito e secondo quanto in esso previsto.
4. Per quanto riguarda gli obblighi di custodia, gestione e manutenzione del veicolo sopra descritto si rimanda a quanto disciplinato dal contratto di comodato oggetto di stipula tra le medesime parti del presente accordo.
5. Per l'espletamento del servizio l'Associazione/Organizzazione intende utilizzare, altresì, n. ____ automezzo di proprietà, muniti della documentazione necessaria per l'utilizzo degli stessi e coperti da polizza assicurativa R.C.A.
6. Per la custodia del mezzo di proprietà dell'Associazione/Organizzazione, il Comune mette a disposizione i locali siti al piano terra del Centro Civico di via Diaz, n. 20/H.
7. L'attività di intervento degli operatori volontari riguarda il servizio di prelevamento al domicilio del richiedente, di accompagnamento nel luogo previsto, l'attesa durante la visita/esame e si conclude con il rientro al domicilio dell'utente stesso.
8. Non è previsto il supporto degli operatori volontari durante l'effettuazione di visite mediche, esami clinici, cure, ecc. I volontari non sono tenuti, inoltre, a svolgere attività di sorveglianza durante i percorsi, né a curare le operazioni di salita e di discesa dal veicolo degli utenti.
9. Nell'ipotesi in cui l'appuntamento abbia una lunga durata, a discrezione dell'operatore, può essere deciso il rientro del mezzo e la successiva presa in carico per il rientro.
10. Le modalità di svolgimento delle attività sono organizzate dall'Associazione/Organizzazione che provvede direttamente all'evasione delle richieste, avendo cura di informare gli utenti sulle modalità operative in base alle disponibilità dei mezzi e alle condizioni fisiche dei richiedenti. L'attività di intervento degli operatori volontari verrà effettuata in osservanza al calendario dei trasporti che sarà definito dalla stessa Associazione/Organizzazione sulla base delle istanze di fruizione presentate dagli utenti e ammesse.

11. In caso di utenti minori di età (anche diversamente abili) è necessario che gli stessi siano accompagnati da un genitore e/o da un tutore o da persona delegata formalmente dai medesimi, previa accettazione della delega.
12. I soggetti maggiorenni diversamente abili ai sensi della L. 104/92, dovranno essere accompagnati da un parente o altra persona di fiducia.
13. In casi particolari, assolutamente eccezionali, in cui si rilevi una particolare necessità ed urgenza, su segnalazione scritta (anche tramite email) dell'assistente sociale, potrà essere autorizzato l'accesso in deroga ai commi precedenti.
14. Sono escluse dal servizio le persone non deambulanti e/o non autosufficienti, quelle che durante il trasporto necessitano particolare assistenza sanitaria o di barella o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con automezzi specifici, come l'ambulanza.
15. L'Associazione/Organizzazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
16. Il Comune comunica all'Associazione/Organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione della convenzione. Il Comune, inoltre, vigila sullo svolgimento delle attività dell'Associazione/Organizzazione, avendo cura di verificare il corretto espletamento dei servizi e che i volontari rispettino nelle loro attività di collaborazione le normative specifiche di settore.

Articolo 5 – Impegni dell'Associazione/Organizzazione

1. L'Associazione/Organizzazione è tenuta a nominare un referente, il cui nominativo deve essere comunicato all'Ente all'avvio del servizio.
2. Gli autisti dovranno essere abilitati alla guida del mezzo in dotazione, fisicamente validi, e mantenere in servizio un contegno irrepreensibile e decoroso. I volontari conducenti dei veicoli dovranno essere in possesso della patente cat. B, prevista per la conduzione di autovetture.
3. L'affidatario dovrà consegnare al Comune elenco di tutto il personale volontario che utilizzerà per l'espletamento del servizio, precisando la qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, nonché le modalità di coordinamento dei volontari.
4. Il Comune potrà chiedere la sostituzione di personale che non dovesse rispondere ai requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti inaccettabili verso l'utenza.
5. Le attività da svolgere, oggetto del presente accordo, sono volontarie e rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale, con esclusione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, sollevando, altresì, la stessa da qualunque responsabilità derivante dalla prestazione effettuata.
6. I volontari svolgono il proprio servizio muniti di apposito tesserino rilasciato dall'Associazione/Organizzazione.

Articolo 6 – Formazione e aggiornamenti

1. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto del presente disciplinare siano in possesso delle conoscenze tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e delle prestazioni, acquisite a seguito della frequenza e superamento di corsi organizzati dall'associazione stessa.
2. L'Associazione si impegna, ove necessario, ad istruire il proprio personale.

Articolo 7 – Assicurazione per i volontari dell'Associazione

1. L'Associazione/Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

2. L'Associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che l'Associazione possa procurare o ricevere nello svolgimento delle attività assegnate con il presente disciplinare.
3. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione/Organizzazione ha stipulato, a propria cura e spese, una Polizza per assicurare i propri volontari contro il rischio di infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11.08.1991, n. 226. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ con decorrenza da _____ e scadenza _____, assunta al protocollo comunale n. _____ e conservata agli atti.
4. L'Associazione/Organizzazione è tenuta a inviare tempestiva copia al Comune di ogni rinnovo effettuato.
5. L'Associazione/Organizzazione si impegna a dare attuazione a tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 sulla base delle effettive mansioni da svolgere, nonché a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuale in rapporto alle attività di cui si richiede lo svolgimento.

Articolo 8 – Rimborso spese e rendicontazione

1. Il Comune si impegna a corrispondere all'Associazione/Organizzazione, per l'intera durata della convenzione, il rimborso delle seguenti spese effettivamente sostenute e documentate per la gestione del servizio di trasporto sociale:
 - spese per il funzionamento della sede;
 - spese per carburante;
 - spese per la manutenzione e revisione degli automezzi;
 - spese di assicurazione RCA dei mezzi;
 - spese derivanti dalla Polizza assicurativa per i volontari (Responsabilità civile verso terzi, infortuni, malattie);
 - rimborso spese sostenute dai volontari,

in misura non superiore ad € 3.500,00 all'anno. Tale importo potrà essere diminuito o aumentato in relazione alle attività effettivamente realizzate. Nel caso di aumento, questo deve essere previamente deliberato dalla Giunta e deve essere verificata preventivamente la necessaria copertura finanziaria.

2. Il Comune assicura di rimborsare all'Associazione le spese nei limiti su indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.
3. Tale rimborso spese verrà corrisposto all'Associazione a cadenza semestrale posticipata, previa presentazione da parte dell'Associazione di apposita rendicontazione sull'attività svolta, nonché sugli effettivi costi di gestione ed organizzazione relativamente agli interventi oggetto della presente convenzione.
4. A tal fine quest'ultima si impegna a trasmettere semestralmente il report riportante la descrizione dettagliata delle attività svolte, il numero dei trasporti effettuati, il veicolo utilizzato, le destinazioni dei viaggi, il percorso effettuato, gli orari di partenza e di arrivo e i km percorsi (libretto di vettura) ed ogni altra informazione utile, gli effettivi costi sostenuti per il servizio e i documenti a supporto.
5. Il contributo sarà erogato dal Comune entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.
6. Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
7. Gli importi saranno esenti da qualsiasi tipo di imposta ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 9 – Durata

1. La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2025, per la durata di 4 anni ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza dell'atto convenzionale.
2. È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta presentata almeno 15 giorni prima, fermo restando quanto previsto al comma 1.
3. Il Comune può risolvere il presente atto in ogni momento, per provata violazione o inadempienza da parte dell'Associazione/Organizzazione agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non l'erogazione del contributo come determinato nel precedente art. 8 per l'attività già posta in essere.
4. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:
 - qualora l'Associazione/Organizzazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
 - qualora l'Associazione/Organizzazione venga sciolta, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.
5. L'Associazione può risolvere il presente atto in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune agli impegni previsti nei precedenti articoli.

Articolo 10 – Modifiche al presente atto

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti interessati.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si obbligano al trattamento dei dati sensibili forniti dagli utenti nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo numero 196 del 30/06/2003 e Reg. Ue 2016/679 (GDPR). Inoltre il trattamento dei dati stessi avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità collaborative oggetto del presente disciplinare e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.
2. A tal fine l'Associazione/Organizzazione sarà nominata con apposito atto separato Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Articolo 12 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese immediate e future inerenti alla presente convenzione quali diritti, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo, sono poste a totale carico dell'Associazione/Organizzazione.

Articolo 13 – Controversie

1. I rapporti tra Comune ed Associazione/Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
2. Eventuali controversie che dovessero nascere dall'esecuzione della presente accordo saranno definite in via amichevole. Per le controversie non risolte bonariamente la competenza è del Foro di Gorizia.

Articolo 14 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione/Organizzazione rinviano alle norme regolamentari vigenti in materia e a quanto previsto dalle leggi amministrative e

civili. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 15 – Disposizioni finali.

1. Comune ed Associazione/Organizzazione dichiarano che il presente atto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642 tabella allegata B punto 27-bis) e dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.
2. La presente convenzione, stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico di chi richiede la registrazione.
3. Comune ed Associazione/Organizzazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

**COMUNE DI VILLESSE
LA RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**
dott.ssa Anna Cian

**ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE
IL PRESIDENTE**